

**Parte prima - N. 20**

**Anno 48**

**5 giugno 2017**

**N. 154**

*Sommario*

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2017, N.10

**Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità**.....1

**ATTI DI INDIRIZZO - ORDINI DEL GIORNO**

**Oggetto n. 4729 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 3978 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". A firma dei Consiglieri: Foti, Bagnari** .....7

**Oggetto n. 4730 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 3978 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". A firma dei Consiglieri: Liverani, Bagnari** .....8

**Oggetto n. 4731 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 3978 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". A firma dei Consiglieri: Sassi, Bertani** .....9

**Oggetto n. 4732 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 3978 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Montalti, Torri, Taruffi, Prodi, Rossi Nadia, Campedelli, Sabattini, Mumolo, Lori, Liverani, Bertani, Poli, Serri, Zoffoli, Ravaoli, Rontini, Pruccoli** .....9

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2017, N.10

**INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO*

*IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**INDICE**

**Capo I - Principi e finalità**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Obiettivi e priorità degli interventi e delle azioni

**Capo II - Pianificazione e programmazione**

Art. 3 - Pianificazione del sistema regionale della ciclabilità

Art. 4 - Pianificazione di livello locale

Art. 5 - Programmazione della mobilità ciclopedonale extraurbana ed urbana

**Capo III - Azioni, interventi e strumenti per la promozione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema regionale della ciclabilità**

Art. 6 - Tipologie di azioni e interventi

Art. 7 - Contrasto al furto

Art. 8 - Finanziamento di azioni ed interventi

Art. 9 - Protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione di azioni e interventi

Art. 10 - Rapporti con l'associazionismo

**Capo IV - Coordinamento e monitoraggio del sistema regionale della ciclabilità**

Art. 11 - Tavolo regionale per la ciclabilità

Art. 12 - Coordinamento, ricognizione e monitoraggio degli interventi e azioni

Art. 13 - Monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale di ciclabilità

Art. 14 - Sviluppo e diffusione del mobility management

**Capo V - Norme finali**

Art. 15 - Norma finanziaria

Art. 16 - Clausola valutativa

Art. 17 - Disposizioni di prima applicazione

## Capo I

### Principi e finalità

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuove la ciclabilità urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili e la realizzazione di una Rete delle ciclovie regionali, di seguito denominata RCR, integrata con le infrastrutture ed i servizi per la mobilità, in sicurezza ed in continuità sull'intero territorio regionale per l'attuazione del Sistema regionale della ciclabilità volto ad incrementare gli spostamenti a basso impatto ambientale e a ridurre nel contempo il tasso di motorizzazione della Regione con particolare riferimento ai veicoli a combustione.

2. Per "ciclabilità" si intende il tipo di mobilità che si serve come mezzo di trasporto dei velocipedi così come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. Le finalità di cui al comma 1 costituiscono riferimento per la programmazione tecnica dei diversi settori regionali interessati: sanitario e prevenzione, territoriale, trasportistico e di mobilità, ambientale, rurale, sociale, turistico e ricreativo-sportivo, che operano nel rispetto della disciplina delle proprie normative di riferimento e tenuto conto dei diversi livelli di programmazione locale. A tali finalità concorrono altresì gli enti locali e le altre istituzioni nell'ambito delle rispettive competenze.

4. La Giunta regionale può definire criteri e modalità per valorizzare ed orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo per la ciclabilità di cui all'articolo 11, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del Sistema regionale della ciclabilità prevedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 6 per una più efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.

#### Art. 2

##### *Obiettivi e priorità degli interventi e delle azioni*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la ciclabilità mediante interventi ed azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro e cicloturistici, a basso impatto ambientale che attuino nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione per la salute della collettività, nel rispetto e per la miglior fruizione del territorio.

2. L'incentivazione della ciclabilità è attuata attraverso azioni e interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di recupero e di riqualificazione, di moderazione del traffico, per incrementarne l'offerta, per una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

3. L'insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare, anche tramite azioni mirate di recupero, le infrastrutture ed i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani, le aree peri-urbane ed extraurbane, le destinazioni del sistema turistico regionale, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, producendo l'integrazione delle reti locali con la RCR e le connessioni con i sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, nazionale ed europeo.

## Capo II

### Pianificazione e programmazione

#### Art. 3

##### *Pianificazione del sistema regionale della ciclabilità*

1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), individua il Sistema regionale della ciclabilità e la RCR come quadro previsionale di riferimento volto ad orientare la pianificazione e la progettualità degli enti locali. Il PRIT, secondo le finalità indicate dalla presente legge, definisce gli indirizzi, gli obiettivi di sviluppo, le priorità e le azioni necessarie alla realizzazione del Sistema stesso, nonché le modalità di approvazione di eventuali varianti della RCR.

2. Con l'intesa della Regione, le previsioni relative alla rete ciclopedonale contenute nello strumento di pianificazione territoriale della città metropolitana di Bologna, di cui all'articolo 4, costituiscono parte integrante delle previsioni del PRIT.

3. La RCR è costituita da corridoi all'interno dei quali sono presenti percorsi o itinerari ciclabili realizzati o da realizzare. Comprende i progetti di reti ciclabili e di ciclovie turistiche europee Euro Velo e nazionali Bicalitalia e del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, si coordina e si integra con le reti ciclabili locali anche non rientranti nella stessa e individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), i tracciati ferroviari e gli argini dei fiumi e dei torrenti dismessi utilizzabili per la realizzazione di piste e itinerari ciclabili ad uso turistico.

#### Art. 4

##### *Pianificazione di livello locale*

1. La Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni e le loro Unioni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione e in raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore, la rete ciclopedonale locale dei propri territori con riferimento anche alle finalità di cui all'articolo 1 e ne programmano i relativi interventi di valorizzazione. Le province e le aree vaste qualora costituite collaborano alle azioni dei comuni e delle unioni, in riferimento alle infrastrutture stradali da loro gestite.

2. Qualora la pianificazione locale preveda di realizzare strade di nuova costruzione o interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, le piste ciclabili non realizzabili

in adiacenza, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono localizzate in ambiti tali da garantire la fruibilità e la connessione funzionale delle stesse con i poli attrattori, con i nodi di interscambio del trasporto pubblico e, in generale, con i luoghi di interesse sociale, storico, culturale, enogastronomico e turistico di fruizione pubblica, nonché con la RCR e le reti extraurbane ed urbane.

3. I comuni aggiornano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con la previsione di realizzare spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza, ad attività terziarie e produttive, nei poli attrattori nonché in tutte le strutture pubbliche.

4. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova realizzazione e in quelli esistenti, ove possibile, è fatto obbligo di riservare spazi per il ricovero di biciclette per i residenti, disponibili altresì, per i visitatori, limitatamente a soste di breve durata.

5. La pianificazione di itinerari ciclabili, rientranti nella RCR, idonei all'attraversamento dei confini del singolo ente, deve avvenire in accordo tra gli enti limitrofi interessati, garantendo il collegamento degli stessi.

#### Art. 5

##### *Programmazione della mobilità ciclopedonale extraurbana ed urbana*

1. Gli enti locali di cui all' articolo 4, comma 1, programmano le azioni e gli interventi nell'ambito di propria competenza, volti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 in conformità ai propri piani e all'attuazione degli obiettivi di accessibilità e intermodalità con il trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti periurbani, nel rispetto del territorio.

2. Gli stessi enti locali programmano, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione urbanistica, azioni e interventi necessari a garantire ed attuare le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, dando priorità alle reti urbane di percorsi ciclabili e ciclopedonali ed in particolare la continuità degli spostamenti quotidiani di breve raggio, la connessione con i poli attrattori e di interscambio, con i percorsi extraurbani e con la RCR, il collegamento e l'attraversamento dei capoluoghi di provincia e dei centri storici nonché dei principali siti di interesse turistico-culturale.

3. La programmazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità è parte integrante dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sulla mobilità urbana" COM (2009) 490 def. del 30 settembre 2009 e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto finalizzati a promuovere modalità di trasporto sostenibile in ambito urbano attraverso l'aumento della sicurezza stradale, in particolare degli utenti vulnerabili, garantendo la sostenibilità

ambientale e la riduzione delle emissioni nocive, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico prodotti dal traffico veicolare privato.

4. Al fine del migliore coordinamento e dell'efficace realizzazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità, i PUMS, di cui si dotano gli enti locali o loro forme associative, curano altresì l'organizzazione interna in ambito di mobilità ciclabile, al fine di assicurare il presidio tecnico ed il coordinamento delle iniziative.

5. Nell'attività di programmazione gli enti locali possono avvalersi di consulte appositamente costituite e composte dai soggetti associativi e del volontariato che sono espressione della società civile sul tema della mobilità ciclistica.

### Capo III

#### **Azioni, interventi e strumenti per la promozione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema regionale della ciclabilità**

##### Art. 6

##### *Tipologie di azioni e interventi*

1. Le azioni e gli interventi comprendono la progettazione e la realizzazione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità.

2. Gli interventi infrastrutturali possono riguardare la realizzazione e la riqualificazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti e degli indirizzi in materia, allo scopo di garantire la necessaria uniformità dell'intero sistema regionale, di:

- a) reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese quelle previste dall'articolo 4, comma 2, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti;
- b) ciclovie, interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;
- c) recupero e conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti;
- d) raccordo di tratte spezzate non a rete e messa in sicurezza di punti critici, per il superamento della frammentazione e della mancanza di continuità delle piste ciclabili esistenti urbane ed extraurbane;
- e) interventi di moderazione del traffico;
- f) poli di interscambio modale;
- g) sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
- h) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico;

i) parcheggi attrezzati, liberi, custoditi od automatizzati atti a garantire i velocipedi ivi riposti;

l) fornitura e posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico ed omogenea sull'intera RCR, nonché di segnaletica di direzione dedicata agli itinerari ciclabili con indicazione della tipologia e delle caratteristiche del tratto;

m) strutture mobili e infrastrutture atte a realizzare una migliore accessibilità per l'intermodalità fra biciclette, autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico, eliminazione di barriere e ostacoli, velostazioni, parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni;

n) fornitura e installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio della ciclabilità;

o) piattaforme digitali per servizi innovativi volti allo sviluppo e alla promozione della bicicletta.

3. Le strutture adibite alla sosta delle biciclette di cui al comma 2, lettera i), dovranno essere garantite in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita ed ampiamente diffuse sul territorio, sia nei punti di origine sia alle destinazioni degli spostamenti e dotate di strumentazione idonea a contrastare il furto delle biciclette.

4. Le azioni possono comprendere:

a) servizi di biciclette a noleggio o bike sharing e sviluppo del sistema bike sharing regionale denominato Mi Muovo in bici, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, quali stazioni, autostazioni e fermate e di strutture pubbliche quali poli scolastici, strutture sanitarie, uffici pubblici;

b) azioni finalizzate allo sviluppo ed alla sicurezza della ciclabilità, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta;

c) creazione in via sperimentale di registri per l'identificazione e riconoscimento delle biciclette;

d) azioni volte alla condivisione degli spazi urbani, alla riduzione della velocità, alla tutela della sicurezza e dell'incolumità di pedoni e ciclisti attraverso la diffusione di "zone 30";

e) azioni per agevolare il trasporto in sicurezza delle biciclette sui mezzi pubblici anche attraverso la promozione dell'uso di bici pieghevoli;

f) implementazione e sistematizzazione della mappatura dei percorsi della RCR, anche avvalendosi della cartografia esistente e resa disponibile dagli autori, se conforme al modello dati costituente la cartografia regionale di base;

g) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo georeferenziato per dispositivi mobili e non;

h) attivazione presso gli enti preposti al turismo e gli Uffici relazioni con il pubblico (URP), di servizi di informazione per cicloturisti, anche in collaborazione con i soggetti associativi e del volontariato del territorio;

i) realizzazione di conferenze, attività culturali, iniziative educative e scolastiche atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e componente rilevante della mobilità regionale;

l) azioni ed iniziative volte allo sviluppo e all'incentivazione dell'uso della bicicletta nonché volte alla divulgazione della sicurezza della ciclabilità e per la condivisione di buone pratiche, di dati e informazioni;

m) azioni ed iniziative volte alla realizzazione di studi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclabile all'interno dei piani di individuazione di nuovi percorsi ciclabili, quale premessa fondamentale per il monitoraggio delle criticità presenti sul territorio e per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione.

5. Gli enti locali nell'ambito della propria programmazione indicano le azioni e gli interventi che intendono realizzare specificando:

a) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;

b) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;

c) gli interventi di manutenzione da garantire;

d) i tempi previsti per la realizzazione;

e) gli obiettivi attesi in termini di efficacia degli interventi.

#### Art. 7

##### *Contrasto al furto*

1. Nell'ambito della progettazione degli interventi e delle azioni possono costituire elementi di premialità la realizzazione di misure volte a contrastare il furto quali:

a) forme di vigilanza, anche attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza nei limiti consentiti dalle leggi, nei luoghi attrattori come sedi di lavoro, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie, cinema, impianti sportivi e del tempo libero, postazioni di bike sharing e velostazioni;

b) servizi agli utenti, anche in funzione di prevenzione al furto, quali riparazioni, gonfiaggio, noleggio, vendita accessori, in prossimità delle velostazioni;

c) marchiatura registrata delle biciclette, diretta alla loro iscrizione nei registri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c). La Regione stabilisce a tal fine i requisiti per garantire l'uniformità delle procedure di marchiatura e di registrazione sull'intero territorio regionale.

#### Art. 8

##### Finanziamento di azioni ed interventi

1. La Regione finanzia le azioni e gli interventi di cui all'articolo 6 mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Sono soggetti beneficiari dei contributi regionali per la promozione della ciclabilità la città metropolitana, le province e le aree vaste qualora costituite, i comuni e le loro unioni, le agenzie locali per la mobilità e le società di gestione che operano nel settore del trasporto pubblico

e della mobilità.

3. Gli enti che evidenziano gravi inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture, della segnaletica e degli arredi funzionali alla ciclabilità non potranno essere beneficiari di contributi in applicazione della presente legge.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

#### Art. 9

##### *Protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione di azioni e interventi*

1. La Regione promuove protocolli d'intesa e accordi di programma per la realizzazione, anche mediante la concessione di contributi, degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 6.

2. La Regione può realizzare direttamente o partecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui al comma 1.

3. Le intese e gli accordi di cui al comma 1 devono definire:

- a) le responsabilità dei soggetti attuatori degli interventi oggetto del finanziamento regionale;
- b) i tempi di realizzazione;
- c) la titolarità della proprietà e della gestione e manutenzione degli interventi stessi, esistenti o da realizzare.

4. Nelle intese ed accordi di cui al comma 1 gli enti pubblici possono prevedere di tenere il proprietario indenne o manlevato dai danni che occorrono a terzi in dipendenza o in occasione del passaggio.

5. Gli enti proprietari al fine di provvedere al contenimento dei costi possono attuare la gestione e la manutenzione anche attraverso gli strumenti di gestione partecipata dei beni comuni quali, ad esempio, i patti di collaborazione.

6. Gli accordi che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria tra i soggetti partecipanti agli accordi stessi e proprietari o gestori delle relative tratte. Per i sentieri e gli itinerari senza particolari standard costruttivi, sugli argini fluviali, in parchi e in zone protette, dove le biciclette sono ammesse, deve essere individuato il soggetto responsabile, pubblico o privato, della gestione e della manutenzione per tutta l'estensione del percorso.

7. La Regione promuove, d'intesa con i comuni e le loro unioni, con le province e le aree vaste qualora costituite, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10), con le associazioni di utenti e consumatori

attive nel settore, con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale ed il miglioramento degli stili di vita.

8. La Regione promuove altresì accordi con e tra enti locali, Ufficio scolastico regionale e soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione dei rispettivi mobility manager, per:

- a) la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di pedibus, di bicibus, di bike sharing;
- b) la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, e di circuiti chiusi in cui imparare e praticare in sicurezza l'uso della bicicletta;
- c) la realizzazione di iniziative di educazione stradale e di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli, in coerenza con programmi regionali, nazionali ed europei.

#### Art. 10

##### Rapporti con l'associazionismo

1. La Regione mantiene rapporti di collaborazione e di confronto con i soggetti di cui all'articolo 9, comma 7 per l'elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità nonché per la condivisione di buone pratiche, di dati e di informazioni a tali fini utili.

2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, operanti nel settore della promozione della ciclabilità e dell'educazione alla mobilità sostenibile.

3. La Regione può concedere contributi, ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità.

4. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, dandone adeguata pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'ente.

5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

#### Capo IV

##### **Coordinamento e monitoraggio del sistema regionale della ciclabilità**

#### Art. 11

##### *Tavolo regionale per la ciclabilità*

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale

della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.

2. La Regione, mediante il Tavolo:

a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti con gli enti locali e con le strutture regionali coinvolti nella pianificazione e nella programmazione del Sistema regionale della ciclabilità, con le rappresentanze imprenditoriali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 e ne favorisce il loro raccordo;

b) condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni ed all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;

c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore;

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti del Tavolo e ne definisce le modalità di funzionamento. Le funzioni di presidente del Tavolo sono svolte dall'assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità. Del Tavolo fanno parte quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, un delegato in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali, cinque rappresentanti scelti dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, fra cui uno che sia espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti diversamente abili. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

#### Art. 12

##### *Coordinamento, ricognizione e monitoraggio degli interventi e azioni*

1. All'attuazione della presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile, che garantisce:

a) lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della programmazione coordinata degli interventi e delle azioni promossi, progettati e realizzati dalla Regione di cui all'articolo 1, comma 4;

b) la ricognizione e il monitoraggio annuale delle azioni e interventi di cui all'articolo 6 attuati dai settori regionali coinvolti, per fornire gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui all'articolo 16 nonché all'aggiornamento dei dati riferiti al Sistema regionale della ciclabilità.

2. La struttura di cui al comma 1 si rapporta con i settori tecnici degli enti di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di favorire la condivisione di criteri e buone pratiche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per il coordinamento degli stessi.

#### Art. 13

##### *Monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale di ciclabilità*

1. La Regione, in collaborazione con i soggetti competenti,

realizza il monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del Sistema regionale della ciclabilità mediante la rilevazione dei dati territoriali e relativi meta dati per la verifica dell'andamento dei flussi e della fruizione, dello stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto da leggi, indirizzi e standard, regionali di settore, nazionali ed europei vigenti.

2. Tali dati attengono alla gestione e manutenzione del sistema della ciclabilità regionale e sono finalizzati a supportare la valutazione delle politiche di settore per la programmazione di azioni e di interventi.

#### Art. 14

##### *Sviluppo e diffusione del mobility management*

1. La Giunta regionale può prevedere in capo al mobility manager della regione Emilia-Romagna attività di promozione e coordinamento, da espletare insieme ai mobility manager d'area, di azioni e progetti concernenti la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili, di supporto alla predisposizione del Piano degli spostamenti casa-lavoro e della mobilità del personale aziendale, di competenza dei mobility manager operanti sull'intero territorio regionale, compresi quelli scolastici, anche con riferimento all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

2. Il mobility manager della regione Emilia-Romagna effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in merito all'incentivazione della mobilità sostenibile aziendale.

#### Capo V

##### **Norme finali**

#### Art. 15

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Art. 16

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la ciclabilità. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

- a) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano ed extraurbano;
- b) il grado di realizzazione della RCR;
- c) una dettagliata analisi in ordine allo stato manutentivo della RCR;
- d) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclabile nei centri urbani, in termini di riduzione del tasso di motorizzazione con particolare riferimento ai veicoli a combustione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonché di sinistri e danni agli utenti della strada;
- e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con il trasporto pubblico locale e regionale;

f) la tipologia e la localizzazione degli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse e la percentuale di contribuzione regionale;

g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui al comma 1.

#### Art. 17

##### *Disposizioni di prima applicazione*

1. In sede di prima applicazione della presente legge si assume come quadro previsionale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, la RCR oggetto del Protocollo di intesa tra la Regione e le province, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 1157 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa, tra Regione e province, e degli elaborati tecnici della Rete delle ciclovie regionali), e le reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate a livello locale.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 5 giugno 2017

STEFANO BONACCINI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 81 del 30 gennaio 2017; oggetto assembleare n. 3978 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 148 del 1 febbraio 2017;
- assegnato alla III Commissione assembleare permanente "Territorio, Ambiente, Mobilità";
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2017 dell' 11 maggio

2017, con preannuncio di richieste di relazioni orali in Aula del relatore della Commissione consigliere Mirco Bagnari e del relatore di minoranza consigliere Andrea Liverani, nominati dalla Commissione in data 2 marzo 2017;

- scheda tecnico-finanziaria;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 31 maggio 2017, alle ore 12.40, atto n. 62/2017.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 4729 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 3978 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". A firma dei Consiglieri: Foti, Bagnari**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

#### **Premesso che**

ogni anno in Italia vengono rubate circa 320mila biciclette su un totale di quattro milioni di pezzi in circolazione. Secondo le stime di FIAB e Confindustria Ancma, ciò genera ogni anno un danno pari a 150 milioni di euro, composto dai mancati introiti per l'industria nazionale della bicicletta, incluso l'indotto, e dalle transazioni in nero che sfuggono a ogni controllo d'imposta;

il ricorso alla denuncia è sporadico (si stima che solo un furto su cinque venga denunciato) per la quasi impossibilità

nel recuperare la propria bicicletta, unita al fatto che i mezzi non sono targati o riconducibili direttamente al legittimo proprietario;

già la Risoluzione n. 4251/2013, approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa, segnalava come "a fronte della diffusione endemica dei furti di biciclette e del conseguenziale effetto disincentivante nell'utilizzo del mezzo, apparisse necessario predisporre misure di prevenzione e contrasto, quali la realizzazione di parcheggi/rastrelliere controllati, la diffusione di suggerimenti sulle soluzioni antifurto, la promozione da parte delle amministrazioni locali di una "anagrafe delle biciclette" per consentire la tracciabilità del mezzo e aumentarne le probabilità di ritrovamento a seguito di furto;".

#### **Considerato che**

la maggior parte delle polizze di assicurazione offre copertura contro il furto della bicicletta soltanto quando la stessa è custodita all'interno dell'abitazione dell'assicurato, o delle sue pertinenze, ed è sparita a causa di furto con scasso;

le poche polizze che prevedono una protezione anche in caso di furto al di fuori delle mura domestiche prevedono comunque che la bicicletta, al momento del furto, dovesse essere debitamente custodita.

#### **Considerato altresì che**

esistono nuove tecnologie che consentono la realizzazione di modalità sicure di parcheggio e deposito delle biciclette, dai parcheggi sotterranei automatizzati alle rastrelliere intelligenti a prova di furto.

#### **Impegna la Giunta regionale**

a valutare l'opportunità di riconoscere premialità

ai progetti di "parcheggi intelligenti", in grado di dare la massima garanzia oggi possibile contro i furti delle biciclette ivi riposte.

#### **Impegna altresì**

ad individuare le opportune forme per condividere con le forze dell'ordine i dati contenuti nei registri sperimentali di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) della legge in oggetto, per l'identificazione e riconoscimento delle biciclette.

*Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 31 maggio 2017*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 4730 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 3978 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". A firma dei Consiglieri: Liverani, Bagnari**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

#### **Premesso che**

tutto il territorio regionale ha una lunghissima tradizione ciclistica e cicloturistica, difatti l'Emilia-Romagna è una fra le regioni con più società ciclistiche dell'intero territorio nazionale e che ha dato i natali a molti importanti campioni del ciclismo;

nonostante la forte crisi che ha colpito l'economia mondiale, così come quella italiana, il settore ciclistico/cicloturistico ha sempre continuato ad aumentare il numero dei propri appassionati;

la necessità di ridurre l'impatto sull'ambiente dei mezzi di trasporto tradizionali ha portato ad un aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici e dei trasferimenti casa/scuola e casa/lavoro (promossi anche dal presente testo di legge sulla mobilità ciclabile) tornando così a valorizzare la bicicletta nella sua originale funzione di mezzo di trasporto quotidiano.

#### **Considerato che**

la legge denominata "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità" si pone, anche grazie al raccordo e all'integrazione con il Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT), obiettivi importanti come per esempio l'espansione della rete della mobilità ciclopedonale;

a differenza del resto della penisola, la Regione Emilia-Romagna ha già alti standard sul piano della mobilità ciclopedonale, con una percentuale doppia di spostamenti rispetto alla media italiana (10% anziché 5% sul totale

della mobilità regionale);

per poter arrivare agli obiettivi prefissati, la legge sulla "ciclabilità" ha messo in campo circa 25.000.000 di euro da utilizzare per svariati progetti: dalla creazione di piste e percorsi ciclabili al recupero di stazioni e case cantoniere;

uno degli obiettivi della legge è, oltre che aumentare i km di piste ciclabili, di collegare le tratte attualmente non collegate fra di loro, in modo da poter creare percorsi lunghi e più facilmente utilizzabili.

#### **Preso atto che**

molte piste ciclabili sono suddivise in "tratti", cioè non unite fra di loro, bensì collegate grazie alle normali strade;

al momento attuale, nei comuni della regione, ci sono molti problemi legati alla difficile fruibilità delle strade, per via della scarsa manutenzione, che rende quindi pericoloso e difficoltoso il percorso;

nel caso una pista ciclabile presenti più tratti separati, per fruirne completamente, un ciclista o cicloturista deve percorrere tratti su strade spesso dissestate;

l'utilizzo di metodi innovativi come quello sopraddescritto potrebbe portare la Regione ad un alto livello di innovazione delle politiche ambientali, migliorando complessivamente la qualità degli spostamenti e della vita dei cittadini emiliano-romagnoli.

#### **Impegna la Giunta regionale**

a prevedere nei bandi che attueranno le disposizioni della nuova legge sulla mobilità ciclabile criteri di priorità per i progetti che si propongano di creare o ripristinare la continuità fra percorsi interrotti, a partire da quelli di maggiore fruizione, sia attraverso la costruzione di nuovi tratti, sia - laddove ciò non sia possibile - attraverso dispositivi che permettano l'uso condiviso dello spazio in condizioni di sicurezza.

*Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 31 maggio 2017*



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 4731 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 3978 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". A firma dei Consiglieri: Sassi, Bertani**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

**Premesso che**

il documento preliminare al PRIT 2025 propone l'obiettivo di incrementare la quota di spostamenti quotidiani, in particolare i tratti casa-lavoro e casa-scuola, attraverso l'uso della bicicletta, al fine di ottenere risultati diversi, ma fra loro strettamente collegati: riduzione del traffico veicolare, riduzione dell'inquinamento dell'aria ed acustico, diffusione di stili di vita sani, spostamento verso forme di mobilità sostenibili;

l'Emilia-Romagna rappresenta, per tradizione, una realtà in cui è diffusa la propensione all'utilizzo delle biciclette per gli spostamenti quotidiani, che deve essere resa effettiva ed incoraggiata dal ricorso a strategie integrate di mobilità, tali da agire sia sulle infrastrutture sia sui comportamenti delle persone;

in particolare possono risultare assai efficaci azioni dirette a sostenere l'obiettivo di incrementare il numero di lavoratori che ricorrono alla bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro, attuando ed incentivando l'adozione di progetti che premiano concretamente tale scelta di mobilità, concedendo agevolazioni economiche e buoni spesa in base ai chilometri effettuati, come avviene già in diverse realtà della nostra Regione e di tutt'Italia, anche sulla scorta del programma UE "Bike2work", coordinato dalla European cyclists' Federation, alla quale aderisce anche la FIAB, con la quale la nostra Regione ha stipulato un Protocollo

d'intesa per lo sviluppo del sistema regionale della mobilità ciclopedonale;

in questo modo si agisce su utenti che sono anche abituali automobilisti, riducendo quindi l'uso delle automobili, operando in modo diretto un incremento della frazione modale verso la bicicletta e sviluppando una maggiore attenzione all'uso degli autoveicoli rispettoso di forme di mobilità debole;

fra tali modalità riveste particolare valore anche l'adozione ad incentivi retributivi in relazione alla frequenza dell'uso della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro, attraverso il ricorso sia a misure pubbliche di aiuto sia a previsioni specifiche del welfare aziendale.

**Considerato che**

il progetto di legge "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità" (oggetto 3978) prevede anche la realizzazione di "azioni ed iniziative volte allo sviluppo e all'incentivazione dell'uso della bicicletta", sostenute anche attraverso la concessione di finanziamenti regionali, nell'ambito della generale finalità della promozione della ciclabilità mediante interventi ed azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro.

**Impegna la Giunta**

1. a proseguire nell'incentivazione e nell'implementazione dei programmi che si propongono di incoraggiare l'uso della bicicletta attraverso l'erogazione di premialità concrete, sostenendo altresì la diffusione di analoghe iniziative presso gli enti pubblici e le imprese private;

2. a favorire intese dirette all'obiettivo del punto 1, anche attraverso il coinvolgimento attivo del Tavolo regionale per la ciclabilità.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 31 maggio 2017*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 4732 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 3978 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Montalti, Torri, Taruffi, Prodi, Rossi Nadia, Campedelli, Sabbatini, Mumolo, Lori, Liverani, Bertani, Poli, Serri, Zoffoli, Ravaioli, Rontini, Pruccoli**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

**Premesso che**

in Emilia-Romagna l'uso regolare della bicicletta riguarda il 10% della popolazione, contro il 5% della media nazionale. Un risultato che, sebbene comparativamente apprezzabile, denota la necessità di proseguire sistematicamente negli interventi di promozione di questo mezzo

per riuscire a raggiungere l'obiettivo del 20% contenuto nel PRIT in corso di elaborazione.

la bicicletta è, infatti, il mezzo ecologico per eccellenza, in grado di decongestionare il traffico cittadino, di ridurre significativamente l'emissione di inquinanti e di integrare uno stile di vita sano ed attento alla salute.

Non solo, ma il cicloturismo rappresenta un settore in costante espansione, in grado di supportare il settore dell'accoglienza anche in zone della nostra regione poste al di fuori di quelli che sono i classici itinerari turistici.

**Rilevato che**

la mobilità sostenibile è da tempo uno dei pilastri della programmazione strategica regionale, la cui costruzione possa sulla sinergia fra politiche ambientali, urbanistiche e della salute: dal Piano dell'Aria Integrato Regionale 2020, al Piano regionale per la prevenzione 2015-18, passando per il Protocollo d'intesa fra Regione Emilia-Romagna, Anci, Upi, Fiab, Legambiente, Uisp, WWF per lo sviluppo del sistema

regionale della mobilità ciclopedonale; dal sistema di tariffazione integrata "Mi Muovo", ai contributi per l'acquisto di biciclette pieghevoli trasportabili sui mezzi pubblici, all'abbonamento agevolato per il trasporto delle biciclette sui treni; dal finanziamento ai Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) sulla scorta della l.r. 30/98 e s.m.i., ai contributi regionali per la mobilità sostenibile nell'ambito del POR FESR 201420; dal bike sharing alla realizzazione di una rete delle ciclovie regionali, finalizzata alla promozione del cicloturismo e alla pianificazione e realizzazione di percorsi extraurbani su tutto il territorio regionale, che si propone di percorrere l'intera regione con oltre 3800 km di percorsi integrati.

Queste azioni, che si sono sviluppate negli anni e sono tutt'oggi in corso di implementazione e sviluppo, trovano ora una nuova ed unitaria cornice nella legge regionale di Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità, che si propone un'azione coordinata di interventi infrastrutturali ed educativi volti ad incrementare l'uso della bicicletta sia negli spostamenti quotidiani casa-scuola e casa-lavoro, sia come mezzo per un turismo più rispettoso dell'uomo e dell'ambiente.

#### **Evidenziato che**

la legge definisce puntualmente quelle che sono le sfide di qui al prossimo futuro, legate all'innovazione tecnologica in grado di incentivare l'uso della bicicletta, a prevenire i furti, a garantire una maggiore sicurezza dei ciclisti, a favorire l'integrazione degli strumenti di pianificazione e programmazione e la realizzazione di percorsi turistici continui che attraversino tutta la Regione senza soluzione di continuità.

Minimo comune denominatore delle azioni declinate, è la costruzione della Rete delle Ciclovie Regionali (RCR), che coniuga in un sistema integrato ed unitario le infrastrutture, i servizi e le azioni necessari ad incrementare la ciclomobilità.

A tal fine, è opportuno pensare a modalità incentivanti dell'uso della bicicletta, basandosi anche sulle applicazioni che la tecnologia oggi mette a disposizione.

Ancora, bisogna considerare modalità che, anche in via sperimentale, offrano deterrenti al furto, quali marcature e registri, parcheggi intelligenti o custoditi.

E di nuovo, occorre definire linee guida unitarie per la costruzione in sicurezza delle piste e dei percorsi ciclabili, che contemplino tutte le opzioni costruttive offerte dalla normativa statale.

Quanto agli strumenti di pianificazione, è importante proseguire nell'opera di coordinamento con i territori, sia a livello tecnico che politico, adottare nuovi PUMS anche per le realtà urbane più piccole e per le Unioni di Comuni, il tutto nell'ottica di un sistema regionale della ciclabilità

perfettamente integrato nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti.

Lo sviluppo del settore cicloturistico richiede:

- l'implementazione di percorsi integrati e senza soluzione di continuità;
- una riconoscibilità anche visiva, con apposita segnaletica, all'intera rete cicloviaria;
- fare sistema con gli operatori del settore.

#### **Impegna la Giunta**

ad un'attuazione delle disposizioni della presente legge puntando all'integrazione degli strumenti di programmazione urbanistica, territoriale, ambientale e sanitaria;

a portare avanti, in sinergia con gli Enti Locali e con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, campagne di educazione e sensibilizzazione all'uso della bicicletta, rivolte specialmente ai bambini e ai ragazzi;

a sollecitare e supportare le azioni sperimentali di contrasto al furto proposte dai territori anche in sinergia con le forze dell'ordine, al fine di contrastare un fenomeno fortemente deterrente rispetto all'uso della bicicletta;

ad incentivare l'uso delle biciclette nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro, primariamente stimolando la ricerca di soluzioni che incrementino la sicurezza degli utenti ed anche sostenendo iniziative premiali di tali comportamenti oggi ormai diffuse grazie all'uso di apposite App;

a emanare linee guida che, in un'ottica di adeguatezza delle scelte progettuali in base al contesto di realizzazione, offrano agli Enti progettisti gli elementi dai quali più direttamente dipendono gli obiettivi di efficacia tecnica e funzionale dei percorsi ciclabili (standard geometrici fondamentali, segnaletica, ecc.), con lo scopo di garantire la necessaria uniformità dell'intera rete regionale urbana, extraurbana e RCR;

a proseguire ed implementare le agevolazioni a vantaggio degli utenti intermodali, sia favorendo le soluzioni tecniche più idonee al trasporto delle bici sui mezzi pubblici, la costruzione di punti di interscambio e velostazioni sorvegliate, sia verificando la fattibilità dell'eventuale gratuità del trasporto delle biciclette sui treni regionali;

a sensibilizzare gli operatori turistici, attraverso il coinvolgimento primario degli enti locali, a fare sistema per cogliere pienamente le opportunità legate allo sviluppo del cicloturismo, che può rivelarsi risorsa di grande interesse specialmente nei territori della nostra regione più lontani dalle tradizionali mete turistiche.

*Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 31 maggio 2017*